



COMUNE DI CESANO BOSCONONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20.02.2018

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 – Attività ammesse	2
Articolo 3 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa	2
Articolo 4 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili.....	2
Articolo 5 - Sospensione delle riprese	2
Articolo 6 - Limiti di trasmissione e commercializzazione.....	3
Articolo 7 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy.....	3
TITOLO II - RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE.....	4
Articolo 8 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Cesano Boscone	4
Articolo 9 - Modalità di gestione e diffusione delle riprese effettuate dal comune	4
TITOLO III – RIPRESE EFFETTUATE DA TERZI NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA.....	4
Articolo 10 – Attività di ripresa da parte di terzi	4
Articolo 11 – Esercizio del diritto di cronaca da parte di organi di stampa.....	5
Articolo 12 . Modalità di ripresa.....	5
Articolo 13- Interviste.....	5
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	6
Articolo 14 – Norma di rinvio	6
Articolo 15 – Entrata in vigore.....	6

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di audio e videoregistrazione nonché di diffusione televisiva o a mezzo web delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari effettuate da soggetti privati che devono essere preventivamente autorizzati o direttamente dall'Ente, quale ulteriore strumento per l'attuazione delle finalità indicate dagli articoli 54 ("partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente") e 64 ("diritto di informazione dei cittadini, delle Associazioni e degli Enti) dello Statuto Comunale nonché dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 2 – Attività ammesse

1. Le attività di audio o video registrazione delle sedute del Consiglio comunale o delle Commissioni consiliari sono ammesse nelle seguenti forme:
 - registrazioni audio o riprese video (di seguito denominate sinteticamente "riprese") effettuate direttamente dal Comune o da propri incaricati, disciplinate dal Titolo II del presente regolamento;
 - riprese effettuate da terzi preventivamente autorizzati e nell'esercizio del diritto di cronaca, disciplinate dal Titolo III del presente regolamento.
 - riprese fotografiche
2. Non sono ammesse altre forme di registrazione audio o di ripresa video.

Articolo 3 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio Comunale e, qualora ricorra il caso, i Presidenti delle Commissioni consiliari, hanno l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta circa l'esistenza di strumenti di registrazione audio o video e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'articolo 7.

Articolo 4 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale o, qualora ricorra il caso, i Presidenti delle Commissioni consiliari possono, in occasioni particolari, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione con provvedimento motivato scritto.
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive dei singoli punti delle discussioni consiliari che hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Resta fermo quanto previsto da successivo art.7.

Articolo 5 - Sospensione delle riprese

1. Il Presidente del Consiglio Comunale o, qualora ricorra il caso, i Presidenti delle Commissioni, ai sensi dell'art.39, del d.lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, hanno il potere di intervenire per far sospendere le riprese:
 - ove ravvisi che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare
 - ove la natura dei temi trattati, possa determinare un'indebita divulgazione di dati qualificati come sensibili e giudiziari (vedi articolo 4).
 - Per interventi di consulenza da parte di esterni o dipendenti dell'ente, su loro richiesta

Articolo 6 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. Nel caso di diffusione delle registrazioni audio e delle riprese video effettuate è fatto obbligo di rispettare i principi di completezza e trasparenza dell'informazione, evitando manipolazioni che la rendano mendace o parziale, sempre nel rispetto dell'essenza e del significato delle opinioni espresse.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque, al di fuori delle comuni attività giornalistiche.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione verbale nei casi di urgenza, oppure scritta e motivata negli altri casi, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di reiterazione di tali comportamenti, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese della seduta consiliare o delle Commissioni sono sempre effettuate in modo tale per cui il pubblico non venga ripreso, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale attraverso un'inquadratura fissa o panoramica dell'intero emiciclo.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, al fine di evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, potrà richiedere il taglio e l'esclusione della diffusione di porzioni di registrazione effettuate. Analoga facoltà è concessa al medesimo, anche per le sedute di commissione, qualora i presidenti di Commissione segnalino la fattispecie.
3. Nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Cesano Boscone è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate ai sensi del TITOLO II del presente regolamento. Il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Sistemi Informativi e Statistici.
4. Il gestore privato o l'associazione cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

TITOLO II - RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Articolo 8 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Cesano Boscone

1. Laddove ritenuto utile per finalità di pubblica informazione sull'attività dell'Ente e di promozione della partecipazione dei cittadini nonché compatibilmente con le risorse tecniche ed economiche a disposizione, l'Amministrazione comunale può attivare e gestire direttamente o indirettamente, servizi di ripresa e successiva pubblicazione sui propri strumenti istituzionali di comunicazione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale o delle Commissioni consiliari.
2. Le riprese avranno ad oggetto, tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 7 del presente regolamento, unicamente gli interventi dei componenti del Consiglio Comunale e della Giunta.

Articolo 9 - Modalità di gestione e diffusione delle riprese effettuate dal comune

1. Le registrazioni delle sedute saranno rese disponibili sul sito del Comune, in formato facilmente scaricabile dai cittadini, non appena espletate le procedure tecnico-amministrative necessarie, comunque entro e non oltre 15 giorni dall'effettuazione della ripresa.
2. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di almeno 60 mesi a far data dalla pubblicazione.
3. Come indicato all'art.7, comma 2 del presente regolamento, viene garantita l'osservanza di particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità, secondo il quale tali dati potranno essere resi pubblici nel solo caso in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio/video dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

TITOLO III – RIPRESE EFFETTUATE DA TERZI NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Articolo 10 – Attività di ripresa da parte di terzi

1. Il Comune di Cesano Boscone, secondo le finalità dell'art.1 del presente regolamento, prevede la ripresa e la successiva diffusione da parte di terzi per il solo scopo di diritto di cronaca.
2. I soggetti che intendono realizzare riprese per gli intenti di cui al comma 1, dovranno presentare apposita domanda e conseguire espressa autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale
3. La domanda di accesso avviene mediante presentazione a protocollo di apposita istanza di autorizzazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e, per conoscenza, al Sindaco, evidenziando espressamente:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita ..)
4. Il Presidente del Consiglio Comunale ha la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione prodotta nonché eventuali certificazioni che comprovino le affermazioni rese nella domanda.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, motivando per iscritto in caso di diniego.
6. Il richiedente, tenuto valido quanto previsto al TITOLO I del presente regolamento, si impegna:

- a non disturbare o arrecare pregiudizio durante le riprese
 - a non utilizzare le immagini a scopo di lucro,
 - a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata,
 - a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese,
 - a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderle mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
7. Le domande di cui al precedente comma 3 devono essere presentate in anticipo almeno 48 ore dalla data della ripresa desiderata o 24 ore nel caso di sedute urgenti.
 8. Per effettuare riprese fotografiche, i soggetti interessati possono presentare istanza verbale al Presidente del Consiglio Comunale prima dell'inizio della seduta o in occasione di una pausa.

Articolo 11 – Esercizio del diritto di cronaca da parte di organi di stampa

1. La ripresa e diffusione di registrazioni e immagini delle sedute consiliari o di Commissione da parte di emittenti radio o televisive, deve ritenersi in generale consentita, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal Codice di deontologia nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Il termine di cui al precedente articolo 10 comma 7 si intende ridotto ad 1 giorno lavorativo antecedente la seduta per rappresentanti di testate giornalistiche anche locali o di emittenti radio/televisive che si siano già in precedenza accreditate a norma dello stesso articolo. In tale caso l'autorizzazione si intenderà accordata salvo espresso diniego motivato ad opera del Presidente del Consiglio Comunale
3. Sarà facoltà del Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i capigruppo, accogliere eventuali richieste presentate anche oltre i precedenti termini e di accreditare seduta stante gli operatori della stampa, i giornalisti professionisti/pubblicisti e/o loro collaboratori mediante riconoscimento personale ovvero attraverso presentazione di idoneo documento di riconoscimento e del nome della testata o emittente per la quale vengono effettuate le riprese.
4. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Articolo 12 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi TITOLO III del presente regolamento dovranno essere effettuate esclusivamente negli spazi riservati al pubblico.
2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale, salvo autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale e previo pagamento di una tariffa da determinarsi con atto di Giunta Comunale.
3. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di tre emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Articolo 13 - Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. Anche ove la circostanza non sia richiamata espressamente, le norme del presente regolamento si applicano anche alle sedute delle Commissioni consiliari e le facoltà in genere attribuite al Presidente del Consiglio Comunale si intendono in tal caso attribuite al Presidente della Commissione interessata dalla richiesta di registrazione, con eccezione della procedura secondo l'art. 7 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, e le sue eventuali successive modifiche, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.